

Da "dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it"
<dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it>
"ospedale.civico.palermo@pec.it" <ospedale.civico.palermo@pec.it>,
A "dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it"
<dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it>
Data mercoledì 6 novembre 2019 - 15:45

**ATTO AZIENDALE DEL'ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO -
DELIB.N.678 DEL 30.9.19 - VERIFICA DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA
L.R. 5/09**

Al D.G. si trasmette quanto allegato di pari oggetto.

Allegato(i)

nota prot.n.AI3-73487 del 6.11.19.pdf (142 Kb)

*Prof. Carolina
Bosma
P. Difesa
7/Nov
W/A*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica
Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici

PROT. n. A.I. 3/

43482

Palermo

6/11/19

OGGETTO: atto aziendale dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo –
deliberazione n. 678 del 30 settembre 2019 - verifica di conformità ai sensi dell'art. 16
della l.r. n. 5/09.

Al Direttore Generale
dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli
di Palermo

p.c. All'Assessore
c/o Ufficio di Gabinetto
sede

Al Dirigente Generale
del Dipartimento A.S.O.E.
sede

Si fa riferimento all'atto aziendale adottato con la deliberazione n. 678 del 30 settembre 2019, pervenuta in allegato alla nota prot n. 11620 del 4 ottobre 2019, acquisita da questo Assessorato al prot. n. 68971 del 7 ottobre 2019.

In sede di controllo, previsto dall'art. 16 della l.r. n. 5/09, per verificare la conformità dell'atto aziendale alla programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonché alle linee guida approvate con il D.A. n. 1675 del 31 luglio 2019, si è rilevato quanto segue, ferma restando la facoltà di questo Assessorato, in relazione alla sottostante richiesta di chiarimenti e/o di integrazioni ed alla loro refluenza sull'atto aziendale nella sua unitarietà, di procedere alla rivisitazione complessiva dello stesso, anche alla luce del riscontro che la S.V. avrà cura di fornire.

Preliminarmente, con particolare riguardo alla coerenza dell'atto aziendale con le previsioni di cui al D.A. n. 22/2019 di adeguamento della rete ospedaliera regionale al D.M. n. 70/2015, si osserva quanto segue:

- nel Dipartimento di Emergenza Urgenza sono state previste due unità operative complesse di anestesia e rianimazione, che si aggiungono a quella - parimenti complessa - presente nel Dipartimento materno infantile, laddove, invece la programmazione ospedaliera regionale contempla per l'ARAS complessivamente due UU.OO.CC. di terapia intensiva;
- nel Dipartimento di Diagnostica per immagini e interventistica è presente una U.O.C. di neuroradiologia, mentre nel focus presidi allegato al citato D.A. è prevista una U.O.S.D.;
- nel Dipartimento Testa Collo si rileva un'unità operativa semplice "Grandi Ustioni" in difformità dal citato D.A. che ne prevede la natura complessa, in quanto l'ARNAS è centro Hub per il trauma;
- nel Dipartimento Materno Infantile è indicata una U.O.S. di neurochirurgia pediatrica di prossima attivazione in discordanza con le previsioni del medesimo decreto che la configura come complessa;
- nel Presidio Ospedaliero Di Cristina non si rinviene l'U.O.C. di Laboratorio di analisi, prevista dalla programmazione ospedaliera regionale e che, da quanto rilevabile dall'atto aziendale (art. 40), è stata soppressa;
- nel Dipartimento di Medicina Clinica, in difformità a quanto previsto nello stesso D.A., si rinviene una U.O.C. di Endoscopia digestiva piuttosto che una struttura complessa senza posti letto di gastroenterologia

Ciò costituisce inosservanza del D.A. n. 22/19, al quale codesta ARNAS è tenuta ad uniformarsi, avendo quest'ultimo natura cogente e non potendosi consentire che la programmazione regionale venga a subire modifiche, per così dire a valle, cioè, in sede di redazione della proposta di atto aziendale. Pertanto, vanno cassati i commi 4 e 5 dell'art. 40 del testo, che dispongono in senso contrario.

Non è parimenti condivisibile l'allocazione dell'U.O.S.D. di "Stroke Unit" nel Dipartimento di Medicina Clinica, nella considerazione che essa dovrebbe essere posta all'interno del Dipartimento di Emergenza Urgenza.

Si invita, altresì, codesta ARNAS ad indicare per ciascuna disciplina il codice utilizzato negli allegati al D.A. n. 22/19 e per le UU.OO.SS. e le UU.OO.SS.DD previste nel suddetto documento di programmazione, per le quali si intende procedere ad una riorganizzazione a saldi invariati e nel rispetto del rapporto numerico strutture semplici/complesse (1,31) di cui al documento LEA del 26 marzo 2012, a motivarne le esigenze organizzative ed assistenziali, così come stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 329 del 14 settembre 2018, e, dalla disposizione assessoriale n. 65514 del 10 settembre 2019 - i cui contenuti sono stati ripresi dalla successiva nota n. 68126 del 30 settembre 2019 - che pur riconoscendo la possibilità per le Aziende di operare a saldi invariati nel prevedere la dislocazione delle strutture semplici e semplici dipartimentali, ha ribadito il carattere cogente del documento di programmazione ospedaliera regionale.

Nella considerazione che, in esito all'esame dell'atto aziendale, sono stati rilevati numerosi scostamenti rispetto al documento di programmazione ospedaliera regionale e che vengono proposte alcune soppressioni (a titolo esemplificativo l'U.O.S. di neuropsichiatria dell'età evolutiva), trasformazioni (per es., emodialisi, direzione medica del Presidio Di Cristina) e introdotte nuove unità operative semplici (per es. UOS Trapianti in paziente uremico), codesta ARNAS vorrà allegare alla nota di riscontro, per le sole strutture semplici e semplici dipartimentali, un prospetto riepilogativo delle variazioni riorganizzative che si intendono apportare rispetto alle previsioni del D.A. n. 22/2019, utilizzando la codifica e (almeno tra parentesi) anche la denominazione da quest'ultimo prevista e specificando le motivazioni assistenziali a supporto delle modifiche proposte, fermo restando l'invarianza del rapporto numerico strutture complesse/semplici previsto dal citato documento LEA.

Per quanto concerne gli Uffici in diretta connessione con la direzione strategica aziendale, si registra, tra questi, l'assenza dell'unità operativa semplice di Audit che, in diffonità agli indirizzi operativi impartiti con il D.A. n. 1675/2019, risulta, invece, posta in staff.

Relativamente agli staff, in conformità alle indicazioni assessoriali di cui al citato D.A., appare più conducente la collocazione dell'UU.OO.SS. di coordinamento della sale operatorie e di educazione alla salute in staff alla direzione sanitaria aziendale. Inoltre, poichè, ai sensi del comma 540 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, l'attività di gestione del rischio sanitario è affidata ad un dirigente medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale del settore, si raccomanda di garantire la connessione funzionale tra la struttura deputata al rischio clinico e l'ingegneria clinica aziendale, al fine di prevenire possibili ambiguità di ruoli organizzativi con effetti negativi sugli aspetti della sicurezza, appropriatezza organizzativa ed efficienza operativa.

Con riferimento, poi, alla configurazione in U.O.S. del Bed management che, secondo il predetto D.A. è, invece, una funzione e, più in generale, al numero di strutture semplici previste in staff o nel Dipartimento amministrativo, pur se i servizi amministrativi non rientrano nei parametri di cui al citato documento LEA, si rammenta che le summenzionate linee guida regionali onerano le direzioni aziendali ad effettuare un'attenta analisi:

- 1) del corretto dimensionamento delle unità operative semplici e delle unità operative semplici dipartimentali;
- 2) dell'efficienza produttiva in termini di quantità e/o di costo dei fattori produttivi impiegati, con particolare riguardo al fattore produttivo "risorse umane", posto che il personale rappresenta una delle maggiori voci di costo aziendale;

3) della possibilità di sostituire incarichi di direzione di strutture semplici con incarichi professionali, con una contestuale modifica della graduazione delle funzioni, nel rispetto delle relazioni sindacali e nei limiti della disponibilità dei rispettivi fondi contrattuali, nella considerazione che la riduzione del numero delle strutture semplici consentirà maggiori spazi di disponibilità alla graduazione degli incarichi professionali

Con riferimento alle professioni sanitarie di cui alla l.r. n. 1/2010 e, specificatamente alla mancata attivazione dell'U.O.C. "Servizio infermieristico", si richiama l'osservanza del D.A. n. 1636/12 che nelle aree metropolitane prevede la configurazione di UU.OO.CC. anche per le aziende ospedaliere con uno o più presidi.

Per quanto concerne il testo, non è stata rinvinuta una disposizione sulla partecipazione del Sindaco della Città alla programmazione aziendale e sulle funzioni di verifica sull'attività dell'Azienda ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

L'art. 13 relativo alle "relazioni sindacali" riporta la precedente impostazione del CCNL che prevedeva le tre forme di partecipazione dell'informazione, della consultazione e concertazione, oggi non più previste dal vigente CCNL 2016-2018 del comparto e dalla ipotesi del CCNL della dirigenza sanitaria, ove risultano indicate soltanto l'informazione ed il confronto. Si ritiene opportuno aggiornare tale previsione nel documento in esame.

In relazione al Collegio di direzione di cui all'art. 23, si rammenta che la composizione prevista è da considerare provvisoria nelle more che la Regione ne disciplini la materia ai sensi della predetta normativa, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012

All'art. 35 comma 2, si raccomanda, in conformità alle linee guida regionali, di specificare che per la costituzione di un dipartimento è necessario che esso sia composto da almeno tre strutture complesse e un'operativa semplice a valenza dipartimentale.


All'art. 37, relativo al Comitato di Dipartimento, al comma 1, terza alinea, dopo la parola eventuali aggiungere l'aggettivo "congrue".

Inoltre, né l'organigramma allegato all'atto aziendale, né l'art. 40 dello stesso, nella parte in cui descrive l'assetto dipartimentale dell'ARNAS, specificano la natura funzionale o strutturale dei dipartimenti previsti; con riferimento, poi, alla previsione relativa ai dipartimenti interaziendali (art. 46), si rileva che in essa non si procede alla loro individuazione, mentre dall'atto aziendale del Policlinico di Palermo si evince che è stata prevista l'attivazione di Dipartimenti interaziendali funzionali di radiologia interventistica e stroke coordinato dalla stessa A.O.U. e quello materno infatile coordinato dall'ARNAS.

Suscita qualche perplessità l'indicazione temporale dell'incarico di direttore di dipartimento contenuta al comma 5 dell'art. 38, non prevista né in sede legislativa né contrattuale, in quanto si ritiene vada correlata alla durata dell'incarico sottostante e (presupposto) di direttore della struttura complessa afferente il medesimo dipartimento.

Tutto ciò premesso, si invita la S.V. a fornire i chiarimenti richiesti e a rimodulare l'atto aziendale nei termini sopra indicati.

E' appena il caso di rilevare che il termine per l'esercizio del controllo, di cui al comma 4 dell'art. 16 della l.r. n. 5/09 rimane sospeso fino all'acquisizione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste.

Il Dirigente dell'Area
Dott.  Giuseppe Sgroi

Il Dirigente Generale
Ing. Mario La Rocca

